



# CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053  
Sito Internet: [www.comune.sandamiano.at.it](http://www.comune.sandamiano.at.it) – Indirizzo E-mail: [segreteria@comune.sandamiano.at.it](mailto:segreteria@comune.sandamiano.at.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 - Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica relazione di cui all'art.30 Dlgs. 201/22. Approvazione**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>GUELFO Martina</b>	PRESIDENTE	X	
<b>MIGLIASSO Davide</b>	SINDACO	X	
<b>TORCHIO Flavio</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BOLLE Elisa</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BALSAMO Laura</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>OMEDE' Valter</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FRANCO Mario</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MACCAGNO Ilaria</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PACE Osvaldo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BENOTTI Silvia</b>	CONSIGLIERE		X
<b>MARCHIARO Massimo</b>	CONSIGLIERE		X
<b>QUAGLIA Luca</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MARINETTI Guido</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste alla seduta il Segretario Generale **SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo**.

La Presidente **GUELFO Martina**, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

## LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dà la parola all'assessore Laura Balsamo.

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 recante le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** il D. Lgs n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs n. 100/2017 (di seguito indicato con "decreto correttivo"), che prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute, una periodica (art. 20) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24, comma 1) la cui scadenza fu fissata al 30 settembre 2017;

**RICHIAMATA** in toto la delibera consiliare nr. 40 del 29.09.2017, con la quale fu condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

**CONSIDERATO** che la citata revisione ordinaria (scadente al 31/12/2023), va condotta con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 (art. 26, comma 11), avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla menzionata razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute da questo Ente;

**CONSIDERATO** che con la sopra indicata deliberazione consiliare n. 40/2017 si effettuò la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 nelle seguenti società:

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	3,42
GAL BASSO MONFERRATO SOC. CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,077
ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A	00099020059	0,367

**CONSIDERATO**, inoltre, che con il medesimo atto consiliare nr. 40 del 29.09.2017 fu deliberato di mantenere le partecipazioni delle Società: GAIA S.P.A., GAL Basso Monferrato scarl e ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.;

**DATO ATTO** che a seguito di entrata socio IREN Ambiente Spa in GAIA S.p.A. la quota di partecipazione del Comune di San Damiano d'Asti si è ridotta all'1,88%;

**VERIFICATO** dagli atti d'ufficio che alla data del 31/12/2022 permangono in capo al Comune le partecipazioni detenute;

**RICORDATO** che nel corso dell'esercizio 2018 il Consorzio ATL è stato trasformato in Società Consortile ATL ASTI TURISMO s.r.l. e che con deliberazione C.C. n. 35 del 29/11/2018 il Consiglio Comunale di San Damiano d'Asti ha richiesto lo scioglimento e la messa in liquidazione della medesima Società Consortile;

**VERIFICATO** che la Società Consortile ATL ASTI TURISMO s.r.l. è estinta a seguito di assemblea dei soci e piano di riparto approvato nel corso della seduta del 29/06/2021 ed è stata cancellata definitivamente dal Registro imprese in data 31/12/2021;

**DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n. 58 del 29/12/2022 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate al 31/12/2021;

**RICHIAMATA** la Deliberazione C.C. n. 39 del 25/06/2021 con la quale è stata acquisita n. 1 (una) azione della Società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." pari ad una quota di partecipazione del 0,00006%;

**DATO ATTO** che per maggior completezza si elencano qui di seguito gli organismi strumentali partecipati o controllati dal Comune di San Damiano d'Asti, riportati nella seguente "tabella di mappatura", con le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2022:

1	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CO.GE.SA.	5,797%
2	CONSORZIO DI BANCINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO	3,769%
3	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA I.S.R.A.T. (Consortio)	3,39%
4	AUTORITÀ D'AMBITO ATO 5	2,09% (CONVENZIONE)
5	FONDAZIONE ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA	(nomina n.3 componenti c.d.a. su n.5)
6	FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA (ex IPAB CASA DI RIPOSO)	(nomina n.2 componenti c.d.a. su n.5)

**Visto** l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", che stabilisce: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*”

**Visto** l'articolo 2, primo comma, lettera h) del Dlgs 175/16 che definisce i «servizi di interesse generale» come *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;*

**Vista** la successiva lettera i) con la quali sono qualificati i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

**Visto altresì** l'articolo 20 del citato Dlgs 175/16 che stabilisce:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

*6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

*8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre ((due anni)) consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.*

**Considerato** che in sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023;

**Visto** che la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

**Dato atto** che la ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

**Rilevato** che il dato letterale della norma fa riferimento ai “servizi affidati” e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

**Visto** l’articolo 35 del citato Dlgs 201/22 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea;

**Considerato** pertanto che :

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara;

**Rilevato** che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- • rifiuti
- • idrico
- • distribuzione del gas
- • TPL;

Dato atto che il Comune di San Damiano d'Asti gestisce il servizio rifiuti e idrico tramite le EGATO che devono provvedere direttamente alla Relazione di cui all'art.30 del D.Lgs. 201/2022;

Dato atto che:

- **il servizio rifiuti** è gestito tramite l'EGATO Cbra – Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano – Via Brofferio n.83 - 14100 ASTI (AT)
- **il servizio idrico** è gestito tramite l'EGATO 5 Astigiano Monferrato – Via Antica Zecca n.3 – 14100 ASTI (AT) e che in data 07.12.2023 con Prot. 21189 ha provveduto a trasmettere la “Relazione sulla situazione Economico-Gestionale e sull'erogazione del servizio reso agli utenti (in termini di Qualità Tecnica, Contrattuale ed Investimenti) anche ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201 del 23.12.2022 – norme inerenti al riordino della disciplina dei Servizi”;

**Considerato** tuttavia che è più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

**Visto** pertanto che l'ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

**Visto** il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”;

**Dato atto** che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

**Visto** l'articolo 31 del citato Dlgs 201/22 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

ACQUISITI agli atti i seguenti pareri favorevoli:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213;
- dell'organo di revisione dott. FRANCO Giovanni, reso in data 19/12/2023 prot.0021849, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**DI RICHIAMARE** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

**DI CONFERMARE** con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 che le partecipazioni societarie detenute da questo Comune sono le seguenti:

GAIA S.P.A. quota di partecipazione: 1,88% – come da scheda di partecipazione MEF **allegato A)**  
GAL BASSO MONFERRATO SOC.COP: 0,077% – come da scheda di partecipazione MEF **allegato B)**

ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.: 0,367% – come da scheda di partecipazione MEF **allegato C)**

EGEA S.P.A. quota di partecipazione 0,00006% - come da scheda di partecipazione MEF **allegato D)**

**DI DARE ATTO** che, per le motivazioni in premessa esplicitate, non sussiste la necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.);

**DI APPROVARE** altresì la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale NON affidati a soggetto in house dall'Ente, **allegato E)**

**DI DEMANDARE** al Responsabile della Segreteria ogni ulteriore adempimento conseguente al presente atto;

**DI PUBBLICARE** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del D.Lgs 33/2013 e della relazione sui servizi pubblici a rilevanza economica come previsto dall'articolo 31 Dlgs 201/22;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore al bilancio Laura Balsamo tesa ad evidenziare le società partecipate detenute dal Comune, le percentuali di partecipazione e la situazione patrimoniale delle stesse; l'assessore Balsamo, stante l'assenza di rilievi, propone la consiglio di confermare in toto le partecipate esistenti.

Relativamente all'individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica illustra la relazione operata dal Comune il segretario comunale evidenziando come tale adempimento viene

attuato per la prima volta e potrebbe avere un'incidenza molto rilevante stante l'entità del Comune, tuttavia di fatto gran parte di detti servizi vengono gestiti dall'Unione Terre di Vini e di Tartufi, fatto salvo il solo servizio di illuminazione Votiva, che comunque ha un impatto economico molto contenuto per il Comune (ad oggi circa 12.000,00 € l'anno). Le competenze dell'Unione quindi assorbono di fatto quelle rimaste al Comune di San Damiano, per cui la relazione diventa poco significativa.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (consiglieri Quaglia e Marinetti) legalmente espressi, su n. 11 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

**DI CONFERMARE** con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 che le partecipazioni societarie detenute da questo Comune sono le seguenti:

GAIA S.P.A. quota di partecipazione: 1,88% – come da scheda di partecipazione MEF **allegato A)**  
GAL BASSO MONFERRATO SOC.COP: 0,077% – come da scheda di partecipazione MEF **allegato B)**  
ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.: 0,367% – come da scheda di partecipazione MEF **allegato C)**  
EGEA S.P.A. quota di partecipazione 0,00006% - come da scheda di partecipazione MEF **allegato D)**

**DI DARE ATTO** che, per le motivazioni in premessa esplicitate, non sussiste la necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.);

**DI APPROVARE** altresì la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale NON affidati a soggetto in house dall'Ente, **allegato E)**

**DI DEMANDARE** al Responsabile della Segreteria ogni ulteriore adempimento conseguente al presente atto;

**DI PUBBLICARE** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del D.Lgs 33/2013 e della relazione sui servizi pubblici a rilevanza economica come previsto dall'articolo 31 Dlgs 201/22;

Successivamente dichiara, a seguito di votazione separata, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (consiglieri Quaglia e Marinetti) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
GUELFO Martina

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Firmato digitalmente  
SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

---